

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



IL VALORE DEI PRODOTTI, DEI SERVIZI E  
DELLE ORGANIZZAZIONI OGGETTO DI  
CERTIFICAZIONI, VERIFICHE E ISPEZIONI  
ACCREDITATE

10 GENNAIO 2019

Col. Marco Menegazzo

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## LA CONSAPEVOLEZZA

"...le nostre informazioni, dal quotidiano al profondamente personale, vengono armate contro di noi con efficienza militare. Ogni giorno miliardi di dollari cambiano di mano, e vengono prese innumerevoli decisioni, sulla base delle nostre simpatie e antipatie, dei nostri amici e familiari, delle nostre relazioni e conversazioni...dei nostri desideri e paure...delle nostre speranze e dei nostri sogni. Questi frammenti di dati...ognuno dei quali innocuo da solo...sono accuratamente assemblati, sintetizzati, scambiati e venduti... "

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**GIOVANNI BUTTARELLI**



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**ANTONELLO SORO**



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**TIM COOK**



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## GDPR: ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI


# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**19 SETTEMBRE 2018**  
**DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018 N. 101**

**CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

*Decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196*



**Decreto Legislativo  
196/2003**

**“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”**



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**DIPENDENZA GERARCHICA**



**AUTORITÀ DI RIFERIMENTO**




**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## PROTOCOLLO D'INTESA TRA GARANTE DELLA PRIVACY E GUARDIA DI FINANZA

10 MARZO 2016



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## L' ACCOUNTABILITY

IL TITOLARE DEL  
TRATTAMENTO

E':

COMPETENTE PER IL  
RISPETTO DEI PRINCIPI  
APPLICABILI AL  
TRATTAMENTO DI DATI  
PERSONALI

IN GRADO DI  
COMPROVARLO  
(RESPONSABILIZZAZIONE)

**Dimostrare:** provare una verità con un ragionamento logico o con prove di fatto.

*Concetto chiave!*

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## GDPR: ART. 5 - PRINCIPI E DIRITTI



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## L' ACCOUNTABILITY

IL TITOLARE DEL  
TRATTAMENTO

E':

COMPETENTE PER IL  
RISPETTO DEI PRINCIPI  
APPLICABILI AL  
TRATTAMENTO DI DATI  
PERSONALI

IN GRADO DI  
COMPROVARLO  
(RESPONSABILIZZAZIONE)

**Dimostrare:** provare una verità con un ragionamento logico o con prove di fatto.

*Concetto chiave!*

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## LA COMPLIANCE




Per il **GDPR** deve essere dimostrata la sostanza degli adempimenti non il rispetto formale. Non basta aver adempiuto alle richieste normative, ma occorre essere in grado di **DIMOSTRARLO**.

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento (**art. 24**)

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## IL RUOLO CHIAVE



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## POTERI DI INDAGINE: ARTICOLO 58 COMMA 1 GDPR

- a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti
  
- e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI ESIBIZIONI DOCUMENTI: ARTICOLO 157 CODICE PRIVACY

**Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.**

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## ACCERTAMENTI: ARTICOLO 158 CODICE PRIVACY

1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento.

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## GDPR: ART. 42 COMMA 4 - CERTIFICAZIONE

La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 e 56.

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## L' ATTIVITA' ISPETTIVA



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ISPETTIVE

Prot. n.

Alla:

Roma, 20 LUG. 2018

Oggetto: *Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera a) ed e), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito Rgdpr) e dell'art. 157 e 158 del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (di seguito Codice).*

Con riferimento ad una attività istruttoria in corso di esecuzione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'offerta di servizi resi mediante l'utilizzo del sistema " ", si invita il soggetto in indirizzo, ai sensi dell'art. 58, c. 1, lettera a) ed e), del Rgdpr e dell'art. 157 e 158 del Codice, a comunicare all'organo incaricato di notificare la presente richiesta:

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## L' ATTIVITA' ISPETTIVA (2)



### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1) l'atto di Designazione del responsabile della protezione dei dati "RDP", ai sensi dell'art. 37, par. 1, del *Rgdip* anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida sui responsabili della protezione dei dati - WP243, adottate il 13 dicembre 2016*<sup>3</sup>;
- 2) la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del *Rgdip* anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 - WP 248 - adottate il 4 aprile 2017*<sup>4</sup>;
- 3) il Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del *Rgdip*, anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida relative alle deroghe all'obbligo di conservare le registrazioni delle attività di trattamento a norma dell'art. 30 del Rgdip - WP 29 - adottato il 19 aprile 2018*<sup>5</sup>.

Eventuali ulteriori documenti utili all'istruttoria dovranno pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente richiesta di informazioni, all'organo incaricato di notificare la presente richiesta, per il successivo inoltro al Garante.

Nel far presente che per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Dipartimento in intestazione, si ricorda che, in caso di inottemperanza alla presente richiesta, questa Autorità Garante si riserva di valutare i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 58, c. 2, lett. i), del *Rgdip*.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Giuseppe Busia

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## LE SANZIONI

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## SANZIONI PREVISTE DAL GDPR

### Art. 83, par. 4

(fino a 10.000.000 € o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)

### Art. 83, par. 5

(fino a 20.000.000 € o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**REGOLAMENTO UE 2016/679**

**ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

**C148, C150-C152**

**LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEVONO ESSERE:**

- EFFETTIVE**
- PROPORZIONATE**
- DISSUASIVE.**



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

**SANZIONI PECUNIARIE FINO A 10.000.000 EURO O, PER LE IMPRESE FINO AL 2% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:**

- \* **OBBLIGHI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;**
- \* **OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (art. 42-43)**
- \* **OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO**

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

SANZIONI PECUNIARIE FINO A 20.000.000 EURO O, PER LE IMPRESE FINO AL 4% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:

- \* PRINCIPI BASE DEL REGOLAMENTO, INCLUSE LE CONDIZIONI RELATIVE AL CONSENSO;
- \* DIRITTI DEGLI INTERESSATI;
- \* TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI A UN DESTINATARIO IN UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ;
- \* L'INOSSERVANZA DI UN ORDINE, DI UNA LIMITAZIONE PROVVISORIA O DEFINITIVA DI TRATTAMENTO O DI UN ORDINE DI SOSPENSIONE DEI FLUSSI DI DATI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO.

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

AL MOMENTO DI DECIDERE SE INFLIGGERE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E DI FISSARE L'AMMONTARE DELLA STESSA SI TIENE CONTO DI:

A) LA NATURA, LA GRAVITA' E LA DURATA DELLA VIOLAZIONE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA NATURA, L'OGGETTO O LA FINALITA' DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE NONCHE' IL NUMERO DI INTERESSATI LESI DAL DANNO E IL LIVELLO DEL DANNO DA ESSI SUBITO;

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

B) IL CARATTERE DOLOSO O COLPOSO DELLA VIOLAZIONE;

C) LE MISURE ADOTTATE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER ATTENUARE IL DANNO SUBITO DAGLI INTERESSATI;

D) IL GRADO DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO TENENDO CONTO DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DA ESSI MESSE IN ATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25 E 32;

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

E) EVENTUALI PRECEDENTI VIOLAZIONI PERTINENTI COMMESSE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

F) IL GRADO DI COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO AL FINE DI PORRE RIMEDIO ALLA VIOLAZIONE E ATTENUARNE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI;

G) LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI INTERESSATE DALLA VIOLAZIONE;

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

H) LA MANIERA IN CUI L'AUTORITÀ DI CONTROLLO HA PRESO CONOSCENZA DELLA VIOLAZIONE, IN PARTICOLARE SE E IN CHE MISURA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA NOTIFICATO LA VIOLAZIONE;

I) QUALORA SIANO STATI PRECEDENTEMENTE DISPOSTI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE RELATIVAMENTE ALLO STESSO OGGETTO, IL RISPETTO DI TALI PROVVEDIMENTI;

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

J) L'ADESIONE AI CODICI DI CONDOTTA APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 O AI MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 42;

K) EVENTUALI ALTRI FATTORI AGGRAVANTI O ATTENUANTI APPLICABILI ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO, AD ESEMPIO I BENEFICI FINANZIARI CONSEGUITI O LE PERDITE EVITATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE.

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



## REGOLAMENTO UE 2016/679

### ART. 84 SANZIONI


C149, C152

GLI STATI MEMBRI STABILISCONO LE NORME RELATIVE ALLE ALTRE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN PARTICOLARE PER LE VIOLAZIONI NON SOGGETTE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A NORMA DELL'ART. 83, E ADOTTANO TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARNE L'APPLICAZIONE. TALI SANZIONI DEVONO ESSERE EFFETTIVE, PROPORZIONATE E DISSUASIVE.

OGNI STATO MEMBRO NOTIFICA ALLA COMMISSIONE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE ADOTTATE AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 AL PIU' TARDI ENTRO 25 MAGGIO 2018, E COMUNICA SENZA RITARDO OGNI SUCCESSIVA MODIFICA.



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

**ART. 168 - comma 1**

**(FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI AL GARANTE E INTERRUZIONE  
DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI O DELL'ESERCIZIO DEI POTERI  
DEL GARANTE)**

**Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  
chiunque in un procedimento o nel corso di  
accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta  
falsamente notizie o circostanze o produce atti o  
documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei  
mesi a tre anni.**

# NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



GDPR

GRAZIE PER L'ATTENZIONE